

# IL PREZZO DELL'UOMO LIBERO. L'OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO AL GRUPPO PARENTALE TRA NORMAZIONE SECOLARE E PENITENZIALE

MICHELE GRAZIA \*

## 1. PREMESSA: LA VENDETTA GENTILIZIA.

In maniera trasversale alla cultura ebraica, romana, greco-balcanica, celtica e germanica – benché con una forte preponderanza in queste ultime due – in molte esperienze giuridiche antiche e medievali i delitti di sangue perpetrati a danno degli uomini liberi consentivano ai congiunti del soggetto passivo del crimine di esercitare una vera e propria ritorsione privata nei confronti dell'esecutore materiale dell'illecito o dei suoi parenti, senza che tale nuova reazione potesse costituire evento in sé punibile.

Sostituendosi alla repressione criminale di tipo statale, pressoché inesistente e, comunque, disinteressata a intervenire in quelli che erano ancora considerati alla stregua di affari tra privati, all'interno dei sistemi giuridici antichi e medievali, la vendetta gentilizia non rappresentava una modalità di amministrazione della giustizia confinata nei ristretti limiti di un'equità salomonica e ben lontana da aspirazioni di tutela pubblica. Nel pensiero medievale, infatti, la ritorsione parentale aveva assunto il rango di istituto giuridico, dopo aver acquisito una funzione di forma ideale di giustizia, equivalente a quello che nell'attualità ci si aspetta dal processo penale.

E se non è, infatti, un caso che per lo stesso Aquinate il sentimento dell'ira

*respicit duo obiecta: scilicet vindictam, quam appetit; et eum de quo vindictam quaerit. Etcirca utrumque quandam arduitatem ira requirit: non enim insurgit motus irae, nisi aliqua magnitudine circa utrumque existente...*

---

\* Relazione presentata in occasione degli "Incontri di Studio del M.Æ.S." del 16 maggio 2008.

*Unde manifestum est quod ira non est concupiscibili, sed in irascibili*<sup>1</sup>

e che

*passiones irascibilis in hoc differunt a passionibus concupiscibilis, quod obiecta passionum concupiscibilis sunt bonum et malum absolute; obiecta autem passionum irascibilis sunt bonum et malum cum quidam elevatione vel arduitate*<sup>2</sup>

la vendetta gentilizia per un torto subito, benché violenta e contenuta nei margini di una vicenda *inter privatos*, si presentava come un vero e proprio atto di diritto che beneficiava di un riconoscimento normativo che ne tutelava, sebbene in confini ben specifici, l'impune e incolpevole esperibilità.

### **1.1 Nel diritto antico.**

Paolo Diacono, epitomando l'opera di un grammatico del II secolo d.C. impegnato a tramandare ai posteri notizie sulla Roma arcaica, e il cui testo originale è pervenuto in soli pochi frammenti, riporta, in un latino dallo stile arcaicizzante, una norma che la tradizione vorrebbe ascritta al re Numa Pompilio:

*Si quis hominem liberum dolo sciens morti duit paricidas esto*<sup>3</sup>.

La clausola sanzionatoria dell'asserita legge regia sembra attribuire al termine *paricidas* un senso di inerzia che lascia intuire come i parenti del soggetto passivo dell'omicidio fossero tenuti a vendicarsi sul suo autore al fine di impedire che, nella situazione di impurità derivante dal sangue versato, essi si ristorassero dal torto subito mediante l'accettazione di offerte soddisfattive come nel caso della transazione pecuniaria<sup>4</sup>.

La norma attribuita dalla tradizione al re Numa non è probabil-

<sup>1</sup> THOMAS AQUINAS, *Summa Theologica*, I II, Q. 46, 3.

<sup>2</sup> THOMAS AQUINAS, *Summa Theologica*, I II, Q. 46, 3; cfr., altresì, THOMAS AQUINAS, *In decem libros Aristotelis Ethicorum commentarii*, IV, XIII, 805.

<sup>3</sup> PAULI DIACONI, *Excerpta ex libris Pompeii Festi de significatione verborum*, 247, 22-24 L.

<sup>4</sup> In questo contesto, il termine *paricidas* altro non sarebbe che una forma sincopata di *paricidatus*, come *damnas* lo è di *damnatus*, da intendersi con l'espressione "sia ucciso a titolo di composizione" ovvero "sia ucciso per rappresaglia": cfr. F. DE VISSCHER, *La formule "paricidas esto" et les origines de la jurisdiction criminelle à Rome*, «Bulletin de l'Académie Royale de Belgique» XIII (1927), pp. 435-482 e U. COLI, *Paricidas esto*, in *Studi in onore di Ugo Enrico Paoli*, Firenze 1955, pp. 1-24.

mente originaria romana, ma risente di influssi culturali greci<sup>5</sup> contemporanei agli anni centrali del suo regno (715-672). Con la riforma costituzionale ateniese del 620 a.C., infatti, l'istituto della vendetta gentilizia tra fratrie viene assorbito in un vero e proprio progetto di codificazione normativa. Anche se la disposizione viene indirettamente citata dagli oratori<sup>6</sup>, la norma di Dracone sull'omicidio è stata rinvenuta sulla prima tavola di un'epigrafe risalente alla fine del sec. V<sup>7</sup> il cui testo riprodotto, benché in parte alterato, è comunemente ritenuto originale<sup>8</sup>.

Benché la norma draconiana è forse applicabile al solo omicidio involontario, da un'attenta lettura degli oratori<sup>9</sup> si è ritenuto abbastanza probabile che la disposizione – nonostante intendesse confinare la vendetta a una dimensione residuale, agevolando le altre forme risarcitorie – potesse giovare di una certa flessibilità e beneficiare di un'interpretazione estensiva da poter trovare applicazione anche nell'ipotesi dell'omicidio doloso, consentendo ai prossimi congiunti e, comunque, agli appartenenti alla fratria di uccidere impunemente senza conseguenze sul piano criminale.

### 1.2 Nel diritto germanico.

Ma se nel mondo greco e romano arcaici la vendetta gentilizia venne gradatamente bandita in seguito a una totale acquisizione, da parte dell'autorità statale, dell'amministrazione della giustizia, consentendo quale alternativa la sola composizione pecuniaria sottesa a garantire finalità risarcitorie alla famiglia dell'ucciso, nella cultura germanica la rappresaglia della *sippe* rappresenta lo strumento principale con cui regolarizzare i rapporti. A riferirlo è Tacito, coscienzioso e attento osservatore di questa civiltà, con una lapidea definizione che sarebbe rimasta intatta per secoli:

<sup>5</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1989, p. 7.

<sup>6</sup> DEMOSTHENES, *Contra Macartatum*, 57.

<sup>7</sup> R. STROUD, *Drakon's Law on Homicide*, Berkeley 1968.

<sup>8</sup> M. GAGARIN, *Drakon and early Athenian homicide law*, New Haven 1995; K. LAKIN, *Legal pluralism in archaic Greek law*, Princeton 2005, p. 19.

<sup>9</sup> S. JOHNSTONE, *Disputes and Democracy: The Consequences of Litigation in Ancient Athens*, Austin 1999, pp. 25-33.

*Suscipere tam inimicitias seu patris seu propinqui quam amicitias necesse est*<sup>10</sup>.

Le *leges* delle etnie germaniche, redatte in latino anche se frammentato, in diverso grado, di termini di origine tedesca, pur non rispecchiando “più fedelmente l’ipotizzabile e in parte ricostruibile antico diritto germanico”<sup>11</sup>, poiché influenzate dalla normazione del tardo impero<sup>12</sup> – anche a seguito di quella contiguità culturale (in certi casi sentita, successivamente, come necessaria) che i nuovi regni barbarici volevano mantenere con il mondo romano – non furono in grado di abrogare formalmente l’uso giuridico della vendetta gentilizia che, in virtù dell’influente ascendenza che la cultura giusgermanistica esercitò nel corso dell’Età di Mezzo, assunse una diffusione pressoché unica in tutta Europa. Un esempio per tutti è reperibile nell’Editto di Rotari (643) – normativa che beneficiava del principio della nazionalità del diritto, dal momento che venne promulgato per sola la popolazione italiana di origine longobarda – che al cap. LXXIV sancendo:

*In omnis istas plagas aut feritas superius scriptas, quae inter homines evenerint, ideo maiorem compositionem posuimus quam antiqui nostri, ut faida, quod est inimicitia, post accepta suprascripta compositione postponatur, et amplius non requiratur, nec dolum teneatur, sed sit sibi causa finita, amicitia manente. Et si contigerit de ipsas plagas intra anni spatium qui plagatus est mori, tunc ille qui eum plagavit componat, qualiter in angargathungi, id est secundum qualitatem personae*<sup>13</sup>,

continuava a garantire alla ritorsione parentale una funzione di giustizia accettata dalla classe politica dominante, dal momento che

<sup>10</sup> TACITI, *Germania*, XXI.

<sup>11</sup> G. SIMONE, *LS vs. LF: La traduzione frammentaria in antico alto tedesco della Lex Salica e la sua base latina*, Bologna 1991, pp. 13-14.

<sup>12</sup> R. SCHMIDT-WIEGAND, *Die volkssprachigen Wörter der ‘Leges barbarorum’ als Ausdruck sprachlicher Interferenz*, «Frühmittelalterliche Studien» XIII (1979), p. 61: “Die Voraussetzungen für eine solche Beeinflussung waren bereits mit der Aufzeichnung selbst gegeben, war doch den gaermanen die Schriftlichkeit des Rechts von Haus aus fremd. Als sie auf dem Boden des römischen Reichs durch die Berührung mit der Antike zur Kodifikation kamen, bedienten sie sich nicht nur der lateinischen Sprache als der allgemeingültigen Form einer Schriftsprache, sondern sie übernahmen [...] auch fremde Munster und Normen”.

<sup>13</sup> *Leges Langobardorum*, ed. F. Bluhme - A. Boretius, MGH Leges, LL, 4, Hannover 1868, p. 23.

l'alternativa della composizione pecuniaria manteneva un ruolo secondario e residuale (*post accepta suprascripta compositione postponatur*), rimanendo la sua applicazione probabilmente confinata in pochi e sporadici casi limitati a liti intercorse tra i censi abbienti e quelli indigenti.

La vendetta gentilizia era talmente radicata nella società germanica al punto che si rese necessario dover introdurre dei veri e propri periodi di tregua – i c.d. *Landfrieden* – al fine di interrompere i sempre più frequenti spargimenti di sangue gentilizi: ciò avvenne, prima, in forma negoziale e pattizia e poi, successivamente, attraverso l'imposizione di norme di natura edittale. Se la prima versione pubblicistica dei *Landfrieden* costrinse le ritorsioni gentilizie in ben specifici limiti territoriali e temporali, come nel caso della c.d. *Pax Moguntina* di Enrico IV del 12 gennaio 1103<sup>14</sup>, successivamente le tregue di sangue finirono per trovare applicazione in tutte le regioni dell'Impero, come nel caso della più complessa (ma precaria) *Constitutio de pace tenenda* di Federico I, data prima del mese di luglio del 1102<sup>15</sup>.

Una sospensione delle ostilità di più ampio respiro – senza limiti di tempo ed estesa a tutte le regioni del Sacro Romano Impero – si ebbe, invece, con la c.d. *Große Reichslandfrieden* di Federico II, data in Magenza il 15 agosto 1235<sup>16</sup>: ma si dovrà attendere l'intervento dell'imperatore Massimiliano I d'Asburgo alla dieta di Worms del 1495 per la proclamazione dell'*ewiger Landfrieden*, con cui s'impose, in maniera perpetua, l'interdizione in tutti i territori tedeschi dell'uso delle armi per la risoluzione delle liti private<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. DCCCCXI usque ad a. MCXCVII (911-1197)*, ed. L. Weiland, MGH Leges, Const., 1, Hannover 1893, p. 125.

<sup>15</sup> *Constitutiones et acta publica ... (911-1197)*, cit., p. 195.

<sup>16</sup> J. GERNHUBER, *Die landfriedensbewegung in Deutschland bis zum Mainzer Reichslandfrieden von 1235*, Bonn 1952; *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. MCXCVIII usque ad a. MCCLXXII (1198-1272)*, ed. L. Weiland, MGH Leges, Const., 2, Hannover 1896, p. 241.

<sup>17</sup> H. OBENAU, *Recht und Verfassung der Gesellschaften mit St. Jörgenschild in Schwaben. Untersuchung über Adel, Einzug, Schiedsgericht und Fehde im 15. Jhr.*, Göttingen 1961.

### 1.3 Nel diritto consuetudinario balcanico.

Nel sec. XV in Albania, all'epoca della Confederazione dei c.d. Principati Riuniti<sup>18</sup>, ogni signore locale si cimentò in un'opera di compilazione degli usi giuridici in vigore nel proprio territorio<sup>19</sup>, ma solo il *corpus juris* di Lekë Dukagjini, feudatario di Dagmo e Zadrina rappresenta l'esempio più completo di consolidamento normativo: il c.d. *Kanun*<sup>20</sup>. Questo codice, tramandato oralmente di generazione in generazione<sup>21</sup> senza alterare la propria natura normativa medievale, è stato abrogato ufficialmente solamente nel 1929<sup>22</sup> durante il regno di re Zogu I, ma sotto il profilo della cogenza etica – nonostante i tentativi politici dittatoriali di Enver Hoxha di sradicare il retaggio normativo kanuniano dalla società dello stato albanese<sup>23</sup> – il *Kanun* costituisce, a tutt'oggi<sup>24</sup>, un imprescindibile complesso di principi comuni per molti albanesi, tanto per quelli della madre patria quanto per quelli residenti in Kosovo, nei villaggi di confine della Dalmazia, nella Macedonia, nel Montenegro, nell'Epiro e nelle regioni a maggioranza albanese della Grecia. Benché il *Kanun* non costituisca un esempio di codificazione civilistica o penalistica o processuale *stricto sensu*, ma, piuttosto, attinga a ciascuno di questi settori normativi, esso si occupa prevalentemente di diritto di famiglia che, nella tradizione giuridica balcanica medievale, rappresentava il più complesso sistema di posizioni giuridiche soggettive.

In forza del *Kanun*, l'omicidio di un familiare obbligava i prossimi

<sup>18</sup> A. BUDA, *Historia e popullit shqiptar*, I, Prishtine 1968, pp. 255-256.

<sup>19</sup> D. MARTUCCI, *Il diritto consuetudinario albanese*, Tirana 2005.

<sup>20</sup> S. CAPRA, *Albania proibita. Il sangue, l'onore e il codice delle montagne*, Milano 2000.

<sup>21</sup> Ne esiste una traduzione in lingua Italiana per la Reale Accademia d'Italia curata dal frate francescano kosovaro K. S. Gieçov e pubblicata dopo la sua morte a opera dei suoi confratelli (K. S. GIEÇOV, *Codice di Lek Dukagjini, ossia Diritto consuetudinario delle montagne d'Albania*, Roma 1941): una traduzione è presente anche in appendice al volume di CAPRA, *Albania proibita*, cit.

<sup>22</sup> S. VILLARI, *Le consuetudini giuridiche dell'Albania: il kanun di Lek Dukagjin*, Roma 1940.

<sup>23</sup> P. DODAJ - P. RESTA, *Il Kanun di Lek Dukagjini: le basi morali e giuridiche della società albanese*, Lecce 1996.

<sup>24</sup> J. A. DERENS, *Le nationalisme albanais, nouvelle menace pour les Balkans?*, «Etudes» n. 3956, XII (2001), pp. 599-610; P. PITTARO, *Il codice penale albanese: un'introduzione*, «Diritto Penale XXI Secolo» II (2006), pp. 199-200.

congiunti alla c.d. *gjakmarrja*. Questo termine, se di fatto e per ovvie ragioni di comodità, viene impropriamente tradotto con il vocabolo 'vendetta', non rispetta affatto il suo significato intrinseco: quello, cioè, di "perdita di sangue"<sup>25</sup>. Per il codice quattrocentesco balcanico, l'omicidio dava luogo a una sorta di 'religiosa' privazione del sangue da parte del soggetto passivo del delitto e costringeva i suoi congiunti a reclamarne la restituzione attraverso il ricorso a una violenza analoga a quella subita da perpetrare a danno dell'assassino o di suo un parente.

Come nella tradizione germanica del *Landfrieden*, anche in quella balcanica, l'eccessivo concatenarsi di continue e corrisposte vendette portava alla tregua, la c.d. *besa*. Questa era incardinata sull'onore e sulla fierezza degli appartenenti alle famiglie dei reciproci vendicatori, la cui incapacità di trattenersi dall'ottenere la ripetizione del sangue era considerato delitto ancor più grave, degno della stessa condanna parentale all'esilio per l'autore dell'evento criminoso<sup>26</sup>.

#### 1.4 Nel diritto comunale italiano.

Non si deve, però, ritenere che la vendetta gentilizia rappresentasse un istituto normativo disciplinato solamente negli ordinamenti giuridici stranieri. La sua diffusione nel diritto comune italiano fece sì che uno dei più importanti giuristi del sec. XIV, il perugino Baldo degli Ubaldi, professore di diritto presso l'Università di Bologna nonché discepolo di Bartolo da Sassoferrato, "commentava 'con grande tranquillità' quest'obbligo della vendetta"<sup>27</sup>:

*...omnes de casato offensoria sumunt arma, nam iniuria facta uni totam domum decolorat...*<sup>28</sup>.

Lo stesso Sommo Poeta, per il quale "*bell'onor s'acquista in far ven-*

<sup>25</sup> C. GUT, *La vendetta dans le Kanun*, «Autrement. Série monde» XC, 1 (1996), p. 63; A. DOJA, *Morphologie traditionnelle de la société albanaise*, «Social Anthropology» VII (1999), pp. 37-55.

<sup>26</sup> F. NICOUD, *La geopolitique de l'Albanie et l'émergence d'une puissance criminelle balkanique*, Lille 2001, p. 19.

<sup>27</sup> Così P. TORELLI, *Lezioni di storia del Diritto Italiano. Diritto Privato: la famiglia*, Milano 1947, p. 8.

<sup>28</sup> BALDI DE UBALDIS, *Consilia*, I, 373.

*detta*<sup>29</sup>, sollecitato da Virgilio ad abbandonare la bolgia dei seminatori di discordie, riferisce alla propria guida il desiderio di incontrare Geri del Bello, un cugino del padre, non ancora vendicato dagli appartenenti alla sua consorterìa, a seguito dell'omicidio perpetratogli da parte di un tal Brodaio Sacchetti, membro di una famiglia antagonista a quella dell'Alighieri<sup>30</sup>. Consapevole della sgradevolezza dell'obbligo giuridico della ritorsione gentilizia, Dante sembra mostrare l'imbarazzo di colui che non ha adempiuto al dovere di reciprocizzare l'offesa subita, manifestando compassione non tanto per la punizione eterna a cui è condannato il cugino ucciso, quanto per l'inerzia vendicativa che caratterizza la propria famiglia<sup>31</sup>.

La vedetta, sconosciuta al diritto romano classico e imperiale, era subentrata nella cultura giuridica italiana grazie alla decisa influenza della normazione di matrice germanica – a partire da quella longobarda – che, nonostante i propri tentativi di autonobilitazione, non era riuscita a sradicare un uso così diffuso nel costume sociale. Il fatto che la legislazione comunale fiorentina del 1415 stabilisse che:

*Quicumque offenderit vel offendi fecerit in corpus cum aliquo genere armorum vel alia evidenti re apta ad maleficium committendum, studiose vel premeditate, aliquem de civitate, comitatu vel districta Florentiae, uccidendo, vel abscindendo [...] possit talis offendens vel offendi facies, sive de tali offensa fuerit condemnatus per aliquem ex rectoribus communis Florentiae sive non, impune offendi personaliter per huius modi iniuriam passum, et etiam per omnes de domo sua et de eius consorterìa et progenie per lineam masculi-*

<sup>29</sup> DANTE ALIGHIERI, *Rime*, CIII, 83.

<sup>30</sup> "O duca mio, la violenta morte / che non li è vendicata ancor» diss'io / "per alcun de l'onta sia consorte, / fece lui disdegnoso; ond'el sen gio / senza parlarmi, sì com'io estimo: / e in ciò m'ha el fatto a è più pio" (DANTE ALIGHIERI, *Inferno*, XXIX, 31-36).

<sup>31</sup> La tregua tra le due famiglie si concluse solamente nel 1342 grazie all'intervento del fratello di Dante, Francesco, che, con il patrocinio del dispotico governatore fiorentino, Gualtieri di Brienne, Duca d'Atene, s'impegnò a stipulare la pace tra le consoterie antagoniste, rispettivamente, in proprio e in nome e per conto dei propri nipoti, Jacopo e Pietro: "consorti suoi assenti, e di tutti e singoli gli altri loro consorti, figli, fratelli, discendenti ed ascendenti e consanguinei in qualunque grado, così nati come nascituri" (TORELLI, *Lezioni di storia del Diritto Italiano*, cit., p. 8).

<sup>32</sup> Segue un lungo elenco di tipi di ferite, secondo la casistica tipica del diritto criminale di origine germanica.



*nam*<sup>33</sup>;

disciplinando con cura le modalità offensive – e indicando, altresì, la presenza di un procedimento penale con la funzione di legittimare la ritorsione poiché fondata su di un fatto già accertato con condanna (*condemnatus per aliquem ex rectoribus communis Florentiae*)<sup>34</sup> – e quella bolognese, fin dal 1250, impedisse la c.d. *vindicta traversa*, cioè contro i consanguinei dell'offensore:

*Statuimus quod si aliquis in persona alterius, et non in personam eius qui offensionem fecisset, vindictam fecerit vulnerando qui omicidio facendo, vel aliter percutiendo quibuscumque armis, in perpetuo banno mittantur*<sup>35</sup>;

sancendo la punibilità per il suo esecutore, ovvero la medesima, nel 1287, calmierasse il grado dei congiunti abilitati alla vendetta:

*...intelligimus patres, fratres, filios legitimos et naturales, sorores, matres, uxores et nurus*<sup>36</sup>;

mette in evidenza come negli ordinamenti giuridici medievali italiani, la vendetta rappresentava un uso normativo estremamente radicato la cui vigenza, se da una parte finiva per dimostrare la lacuna di tutela dell'ordine pubblico da parte delle istituzioni comunali, dall'altra manifestava non un blando livello di tolleranza ma un preciso intento di regolamentazione voluto da quei fenomeni aggregativi consortili che furono tipici di questo periodo<sup>37</sup>. I partecipanti a essi, legati tanto da vincoli di sangue (come, ad esempio, nel caso delle c.d. fraterne<sup>38</sup>, delle consorterie<sup>39</sup>, degli affratellamenti<sup>40</sup>, dei retratti parentali<sup>41</sup>, ecc.)

<sup>33</sup> Così la rubrica n. 120 del Libro III dello Statuto del 1415; ma negli stessi termini anche la rubrica n. 45 del Libro III dello Statuto del Podestà di Firenze del 1325; cfr. M. KLUCH, *Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita anno salutis 1415*, Freiburg 1778, I, pp. 326 e ss.

<sup>34</sup> Sul punto sarà ancora più esplicita la rubrica n. 126 del Libro III dello Statuto del Podestà di Firenze del 1325.

<sup>35</sup> *Statuti di Bologna: dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, Bologna 1869, I, II, Capo XIV.

<sup>36</sup> *Statuti del popolo di Bologna del secolo 13: gli ordinamenti sacrali e sacratissimi colle riformazioni da loro occasionate e dipendenti ed altri provvedimenti affini*, a cura di A. Gaudenzi, Bologna 1888, p. 137.

<sup>37</sup> Cfr. TORELLI, *Lezioni di storia del Diritto Italiano*, cit., pp. 11 e ss.

<sup>38</sup> TORELLI, *Lezioni di storia del Diritto Italiano*, cit., p. 14.

<sup>39</sup> TORELLI, *Lezioni di storia del Diritto Italiano*, cit., p. 24.

quanto da coinvolgimenti economici e di categoria (come, ad esempio, nel caso delle gilde mercantili, delle arti dei mestieri, delle corporazioni artigianali<sup>42</sup>, ecc.), organizzarono in piena autonomia disciplinare e statutaria la vicendevole difesa dei propri interessi.

## **2. LA COMPOSIZIONE PECUNIARIA.**

In alternativa alla vendetta, prima in forma marginale, poi con carattere di supplenza assoluta, tanto la normazione antica quanto quella medievale, prevedevano che l'offesa arrecata al gruppo parentale potesse essere sostituita dal pagamento di una pena pecuniaria da versare nelle mani della famiglia del soggetto passivo del delitto, a titolo di risarcimento del danno perpetrato a danno della compagine gentilizia. Non si deve, però, pensare alla compensazione pecuniaria come a una sorta di evoluzione della vendetta gentilizia: fin dai suoi esordi si affiancò a quest'ultima per sostituirsi completamente a essa in concorso con una precisa finalità dell'autorità statale di tutela di valori giuridici considerati di primaria importanza per la coscienza sociale comune.

### **2.1 Nel diritto antico.**

Nella stessa società greca arcaica, l'omicidio di un prossimo congiunto vincolava i parenti della vittima alla vendetta: tale obbligo, però, aveva un valore residuale nel caso in cui poteva essere pagato un riscatto a favore della famiglia dell'ucciso. In un dialogo tra Achille e Aiace, quest'ultimo utilizza l'esempio della prestazione del pagamento a fronte del sangue versato per causa criminale quale strumento logico per convincere il primo ad accettare la compensazione, a seguito

---

<sup>40</sup> TORELLI, *Lezioni di storia del Diritto Italiano*, cit., p. 33.

<sup>41</sup> TORELLI, *Lezioni di storia del Diritto Italiano*, cit., p. 35.

<sup>42</sup> A. ZORZI, *Rituali di violenza, cerimoniali penali, rappresentazioni della giustizia nelle città italiane centro-settentrionali (secoli XIII-XV)*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, relazioni tenute al convegno internazionale (Trieste, 2-5 marzo 1993), Roma 1994, pp. 395-425; A. ZORZI, "Ius erat in armis". *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, atti del convegno internazionale (Chicago, 26-29 aprile 1993), Bologna 1994, pp. 609-629.

del danno subito da parte di Agamennone, per avergli quest'ultimo sottratto Briseide<sup>43</sup>. Ancora più convincente in materia è la scena di un processo celebrato davanti all'assemblea di tutto il popolo in cui l'attore sostiene il mancato pagamento del *quantum debeatur* per l'omicidio di un uomo, mentre il convenuto sostiene l'azione temeraria del proprio avversario eccependo l'avvenuto versamento della somma da lui stesso dovuta<sup>44</sup>.

Taluni considerano la summenzionata norma regia citata da Paolo Diacono<sup>45</sup> un falso storico sotteso ad attribuire un'origine antica alla persecuzione dei delitti di sangue<sup>46</sup>; e tuttavia l'interpretazione passiva del termine *paricidas* troverebbe conferma in un'altra disposizione arcaica, da attribuirsi allo stesso Numa e citata da un grammatico e commentatore virgiliano della fine del sec. IV d.C.:

*Si quis imprudens occidisset hominem, pro capite occisi agnatis eius in contione offerret arietem*<sup>47</sup>

Secondo l'interpretazione di uno dei più importanti giureconsulti dell'età augustea, il sannita Marco Antistio Labeone<sup>48</sup>, quest'ultima norma, imponendo all'autore del delitto di consegnare l'ariete agli agnati della vittima, alla presenza del popolo riunito, esonerava l'omicida dall'essere sacrificato in luogo dell'animale stesso *subigere arietem... esse... dare arietem, qui pro se agatur, caedatur*<sup>49</sup>.

Le due norme regie messe a confronto non solo mettono in evidenza il rilievo attribuito alla distinzione tra atto volontario e atto involontario nella perpetrazione di un fatto criminoso quale è l'omicidio, ma, se da una parte, qualificano l'omicidio con dolo non suscettibile di

<sup>43</sup> HOMERI, *Ilias*, IX, 632-636.

<sup>44</sup> HOMERI, *Ilias*, XVIII, 497-500.

<sup>45</sup> Cfr. *supra* nota n. 3.

<sup>46</sup> Y. THOMAS, *Parricidium. Le père, la famille et la cité*, «Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome» XCIII (1981), pp. 643-713.

<sup>47</sup> MAURI SERVI HONORATI, *Commentarii in Vergilii Bucolica*, 4, 43; MAURI SERVI HONORATI, *Commentarii in Vergilii Georgica*, 3, 387.

<sup>48</sup> Cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1989, pp. 6-8; C. A. MELIS, 'Arietem offerre'. *Riflessioni sull'omicidio involontario in età arcaica*, «Labeo» XXXIV (1988), pp. 137-141.

<sup>49</sup> SEXTI POMPEI FESTI, *De verborum significatu quae supersunt*, 476, 18-20 L.

composizione, dall'altra stabiliscono un limite alla discrezionalità dei parenti della vittima che dovevano essere soddisfatti mediante la prestazione in natura (*dare arietem*) in caso di morte fortuita.

### 2.2 *Nel diritto germanico.*

Se, da una parte, in epoca regia l'istituto della vendetta gentilizia era ancora in evoluzione in ragione del margine discrezionale lasciato al gruppo parentale, e, dall'altra, la legislazione decemvirale, separandosi definitivamente dal regime arcaico, aveva finito per attrarre l'iniziativa sanzionatoria dei privati nell'orbita del controllo statale<sup>50</sup>, durante l'età del Principato, ormai dimentica della normazione antica, l'*élite* culturale dell'epoca analizzava con attenzione i costumi della sorgente civiltà germanica che sarebbero rimasti intatti per i secoli in avvenire:

*... nec implacabiles durant luitur enim etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero recipitque satisfactionem uniuersa domus, utiliter in publicum, quia periculosiores sunt inimicitiae iuxta libertatem*<sup>51</sup>

e, con uno stato d'animo combattuto tra lo stupore generato dall'ammirazione e la curiosità invidiosa della purezza dei principi morali, Tacito osservava come la procedura di risarcimento, ove esperita in forme pubblicistiche, componesse il danno arrecato all'intera *sippe* (*uniuersa domus*) mediante l'offerta riparatrice di capi di bestiame tratti dagli armenti dell'omicida o del suo gruppo parentale. L'utilità dell'offerta solenne assumeva, pertanto, una funzione accomodatoria dal momento che il sorgere di inimicizie era ritenuto di grande minaccia per la libertà sociale dei costumi.

In epoca medievale la composizione pecuniaria dell'offesa di sangue perpetrata ai danni dell'appartenente alla *sippe*, si radicò alla stregua di uno dei tratti caratteristici del diritto germanico<sup>52</sup> e come gran parte dei suoi istituti giuridici, passò da una dimensione consuetudinaria legata all'oralità a quella raccolta per iscritto al punto da comparire nella *Lex Salica*, una compilazione voluta da Clodoveo tra il 507 e

---

<sup>50</sup> SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 36-37.

<sup>51</sup> TACITI, *Germania*, XXI.

<sup>52</sup> M. SCOVAZZI, *Aspetti del diritto penale germanico*, in *Marco Scovazzi: Scritti di storia del Diritto Germanico*, a cura di G. Vismara e G. Dolfini, Milano 1975, II, pp. 269-286.

il 509<sup>53</sup>, più per motivi di prestigio politico che per effettiva necessità di governo<sup>54</sup>. Sottoposta a numerose riedizioni<sup>55</sup> nei tre secoli successivi, la *Lex Salica* conserva, nelle stesure più antiche, la descrizione di istituti giuridici arcaici<sup>56</sup> e, tra questi, la definizione del c.d. *Wergeld*. Con questo termine – traslitterazione in tedesco moderno del vocabolo antico alto tedesco *veragelt*, costituito dai sostantivi *wer* (uomo) e *gelt* (ricompensa) e, tra l'altro, menzionato soltanto nella *Traduzione frammentaria della Lex Salica*, la cui base latina è costituita dalla seconda versione commissionata da Carlo Magno della medesima *Lex Salica*<sup>57</sup> –

<sup>53</sup> La datazione viene dedotta grazie alla presenza di elementi di ordine storico-geografici interni al testo normativo coniugati con gli avvenimenti politici del tempo. Sul punto, cfr. SIMONE, *LS vs. LF*, cit., p. 15; K. A. ECKHARDT, *Pactus legis Salicae*, 1, 1: *Einführung und 80 Titel-Text*, (Germanenrechte Neue Folge, Westgermanisches Recht), Göttingen 1954, pp. 177-207.

<sup>54</sup> SIMONE, *LS vs. LF*, cit., p. 15; H. NEHLSSEN, *Sklavenrecht zwischen Antike und Mittelalter: germanisches und römisches Recht in den germanischen Rechtsaufzeichnungen*, Göttingen 1977, pp. 449-471.

<sup>55</sup> La redazione originale, detta *Recensio Chlodovea*, venne rivista e ampliata con disposizioni integrative durante il regno di Gontrano – tra il 567 e il 593 – e sotto quello di Childeberto II – tra il 593 e il 596 – in una nuova versione, la c.d. *Recensio Gunthchramna*. Appartenente agli anni compresi il 763 e il 764, anche se è abbastanza probabile retrodarla in epoca più antica (*Pactus legis Salicae*, ed. K. A. Eckhardt, MGH Leges, *LL nat. Germ.*, 4, 1, Hannover 1962, pp. XV-XVI) è, invece, la *Recensio Pipina*, seguita dalle versioni fatte curare da Carlo Magno: la *Recensio Emendata* del 798 e la successiva *Karolina* databile tra gli anni 802 e 803 (redatta sul modello della *Recensio Gunthchramna*), a sua volta edita nelle forme della c.d. *Redazione Sistemica* dell'830 per incarico del margravio Eberardo del Friuli. Cfr. SIMONE, *LS vs. LF*, cit., pp. 16-17; *Pactus legis Salicae*, cit., p. XL.

<sup>56</sup> Alcuni di questi istituti giuridici arcaici probabilmente non erano più vigenti al momento della fissazione scritta e sono riferibili al sec. IV, quando i Franchi erano stanziati nella Toxandria, una regione tra i fiumi Mosa e Schelda: cfr. E. ZÖLLNER, *Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts*, München 1970, pp. 18-19.

<sup>57</sup> Secondo l'impostazione adottata da SIMONE, *LS vs. LF*, cit., p. 29, nella colonna di sinistra viene riprodotto il testo della *Recensio Karolina* (secondo l'edizione critica di ECKHARDT, *Pactus legis Salicae*, cit., p. 227) e nella colonna di destra quello dell'edizione diplomatica (pubblicata da S. SONDEREGGER, *Die althochdeutsche Lex Salica - Übersetzung*, in *Festgabe für Wolfgang Jungandreas zum 70. Geburtstag am 9. Dezember 1964*, hrg. R. Laufner, Trier 1964, pp. 113-122). Poiché del testo normativo compreso tra il Cap. LXI e il Cap. LXX della *Traduzione frammentaria della Lex Salica* non rimane che la rubrica, si riporta, nella colonna di sinistra, la corrispondenza latina – così come essa appare nell'elenco dei titoli dei capitoli, che precede il testo vero e proprio – seguita

rappresentava il denaro che l'omicida, o il suo gruppo parentale, erano obbligati a liquidare alla famiglia del soggetto passivo del delitto:

CAPUT LXV.

DE COMPOSITIONE HOMICIDI.

1. *Si alicuius pater occisus fuerit, medietatem compositionis filii colligant et aliam medietatem parentes qui proximiores fuerint tam de paterna quam de materna generatione dividant.*

2. *Quod si de una parte vel paterna vel materna nullus proximus fuerit, portio illa ad fiscum perveniat vel cui fiscus concederit.*

LXV

*hve man veragelt gelte;*

La norma, stabilendo al cpv. 1 che una parte della somma dovesse essere assegnata ai figli della vittima e la restante parte suddivisa tra i parenti più prossimi e devolvendo al cpv. 2 tale ultima frazione all'erario in caso di assenza del gruppo parentale, mette in evidenza come il *Wergeld* - assolvendo tanto a una funzione sanzionatoria, quanto a una risarcitoria - versasse ancora in una zona grigia a metà tra il diritto privato e quello pubblico. Tale collocazione mediana della norma, rappresenta un visibile segno di un parziale interesse per lo Stato di escludere la composizione pecuniaria dalla sfera penalistica.

Ciò verrebbe, ulteriormente dimostrato dal *Capitulum legi Salicae additum LXVIII* recante rubrica *De homine ingenuo occiso <quomodo parent(e)s sui compreh(e)nd(un)t vitam suam>*<sup>58</sup>:

*Si quis hominem ingenuum occiderit et ei <qui occidit> fuerit adprobatum, parentibus debeat secundum legem componere. Media(m) compositione(m) filius habere debet. Alia medietas exinde (matr)i debet, ut ad quarta(m) de leude illa adveniat. Alia quarta pars parentibus propinquis debet, id est tres generatione patris et tres de generatione matris. Si mater viva non fuerit, media(m) parte(m) de leude illa parentes inter se dividant, hoc est tres de patre proximiores et tres de matre, ita tamen qui proximiores fueri(n)t parentes*

---

dagli stessi titolo e testo del capitolo.

<sup>58</sup> ECKHARDT, *Pactus legis Salicae*, cit., p. 268.

*de prædictis conditionibus prendant et ter(tiam) parte(m) illis duabus dividendam dimittat: et (i)am (d)e illis duabus ille, qui proximior fuerit, illa tertia parte duas partes prendant et tertia(m) parte(m) par(en)ti suo dimittat.*

Se, da una parte, il cap. LXV della *Lex Salica* si limita a stabilire i beneficiari della somma che l'omicida doveva versare a titolo compensazione pecuniaria (*parentes... tam de paterna quam de materna generatione*), il *Capitulum LXVIII*, dall'altra, mettendo in evidenza la propria origine giurisprudenziale, mostra una finalità attuativa rispetto alla disposizione di Clodoveo, poiché stabilisce in maniera minuziosa quali debbano essere i singoli destinatari delle frazioni in cui parcellizzare il *Wergeld* stabilendo una vera e propria gerarchia tra i vari gradi di parentela e affinità. Tale meticoloso procedimento di suddivisione dell'asse risarcitorio toglie al cap. LXV della *Lex Salica* ogni aspetto di matrice criminale e riporta l'istituto giuridico in narrativa nell'alveo della tradizione privatistica.

### 3. LA COMPOSIZIONE PECUNIARIA NEL DIRITTO CELTICO.

Tale possibilità di composizione pecuniaria di un'offesa di sangue perpetrata a danno del gruppo parentale, quale alternativa della ritorsione gentilizia, non costituiva un'esclusiva delle popolazioni germaniche, ma era, altresì, diffusa negli ordinamenti giuridici medievali dell'area di influenza celtica – e in particolare in quello irlandese – che costituirono il *platfond* culturale e normativo dei primi Libri Penitenziali insulari.

#### 3.1. Nel diritto breto-gallese.

Anche gli emigrati romanizzati di origine britannica residenti nelle regioni costiere della Gallia<sup>59</sup>, tanto per ragion di contiguità culturale con le popolazioni di stirpe germanica con cui erano costretti a convivere, quanto in seguito a un'evidente volontà di autodeterminazione confermata dall'adozione di istituti giuridici appartenenti alla tradizione celtica, praticavano la composizione pecuniaria al fine di risarcire il danno cagionato dall'omicida al gruppo parentale della vittima.

I *Canones Wallici*, infatti, in ambedue le versioni attraverso le quali

<sup>59</sup> GILDÆ, *De excidio Britanniae*, XIX; JORDANES, *De origine actibusque Getarum*, XLV; J. INGRAM, *The Anglo-Saxon Chronicles*, London 1823.

sono stati tramandati<sup>60</sup>, prevedono proprio l'ipotesi di tale obbligo nel caso in cui l'omicida si sia dato alla fuga:

*A c. 15 – Si quis homicidium fecerit et fugam petierit, parentes ipsius iura reddant intra dies paucos, postea parentes patriae restituntuur; aut ipsi de patria vadant; vel praetium demedium reddant et sic securi in sedibus sedeant.*

*Post haec si reus venire voluerint, reddat quod resta praetii, vivat securus.*

*Si interim occissus fuerit, mancipia quae acciperant debito restituantur.*

*P c. 12 – Si quis homicidium fecerit et fugam petierit, parentes ipsius iura reddant intra dies paucos, postea parentes patriae restituntuur; aut ipsi de patria vadant; vel praetium demedium reddant et sic securi in sedibus sedeant.*

*Posta haec si reus venire voluerint, reddat quod resta praetii, vivat securus.*

*Si interim occissus fuerit, mancipia quae acciperant debito restituantur.*

La disposizione, al primo capoverso, non solo impone ai parenti dell'uccisore di provvedere in breve tempo al pagamento di metà della somma dovuta a titolo di compensazione – da liquidarsi in schiavi, così come sembra alludere, con una terminologia tipica del diritto romano classico<sup>61</sup>, il terzo capoverso (*mancipia*) – al fine di ritenersi liberi da eventuali ritorsioni (*et sic securi in sedibus sedeant*) e fatta salva la volontarietà dell'esilio per ciascuno di essi, ma obbliga il fuggiasco al versamento del debito residuo in caso di ritorno.

La norma è identica a quella contenuta al capo II. 49, 9 delle c.d.

<sup>60</sup> La c.d. versione A è contenuta nei codici Orléans 221 (cfr. C. CUISSARD, *Catalogue Général des Manuscrits des Départements*, 1889, XII, p. 114), *Bigotianus* della Biblioteca Nazionale Latina di Parigi (F. MAASEN, *Geschlicthe der Quellen und Literatur des kanonischen Rechtes*, 1870, I, p. 784), Hatton 42 della Bodleian Library di Oxford (cfr. F. MADAN - H. CRASTER, *Summary Catalogue*, 1937, II, p. 848), Cotton Otho E.XIII (MAASEN, *Geschlicthe der Quellen*, cit., p. 784), e nel MS 265 (K2) della Biblioteca del Corpus Christi College di Cambridge (cfr. M. R. HAMES, *Catalogue of Manuscripts of Corpus Christi College*, 1912, II, p. 42); la c.d. versione P, invece, è quella contenuta nel solo *Codex Sangermanensis* MS n. 12021 della Biblioteca Nazionale Latina di Parigi (cfr. MAASEN, *Geschlicthe der Quellen*, cit., p. 786). Tale diversificazione testuale è dovuta al L. BIELER, *The Irish Penitentials*, Dublin 1975, 7, pp. 136, 150.

<sup>61</sup> GAI, *Institutionum commentarii* IV, I, 119.



*Leges Wallicae*, una compilazione normativa gallese commissionata intorno all'anno 940 dal Re del Galles Hywel Dda († 950)<sup>62</sup> e rimasta in vigore fino a tutto il XV secolo:

*Si quis homicidium fecerit et fugam petierit, parentes ipsius iura reddat aut patriam relinquat vel dimidium precii reddant. Post hoc si reus venire voluerint, dimidium quod restat de precio solvat. Qui si interim occisus fuerit causa eiusdem homicidii, totum glanas quod pro eo ante redditum fuerat retro reddatur.*

La disposizione legislativa di Hywel Dda rende maggiormente comprensibile il terzo capoverso della norma estratta dai *Canones Wallici*, dal momento che prevede la ripetizione di quanto già versato dal gruppo parentale dell'omicida (*mancipia quae acciperant debito restituantur*), nel caso in cui quest'ultimo, a sua volta, sia stato oggetto della ritorsione gentilizia da parte dei parenti della vittima (*occisus fuerit causa eiusdem homicidii*): l'arricchimento di questi, infatti, era da considerarsi come privo di causa giuridica, poiché il debito di sangue era già stato estinto tramite la vendetta e, perciò, era necessario dover procedere alla restituzione di quello che la medesima legislazione gallese definiva *galanas*, il debito di sangue<sup>63</sup>.

### 3.2. Nel diritto scozzese.

Una variazione del summenzionato termine *galanas*, *galnes*<sup>64</sup> – simile, nell'accezione e nella fonetica, al cambrico *galnys*<sup>65</sup> – compare in un testo giuridico scozzese, redatto in francese e latino, e intitolato *Leges inter Brettos et Scottos*<sup>66</sup>:

<sup>62</sup> Un confronto con le *Leges Wallicæ*, in realtà usi e consuetudini giuridiche gallesi, tradotti in lingua latina e riuniti in maniera organica in un'unica compilazione e non vere e proprie leggi, come invece lo si potrebbe dedurre dal *nomen iuris* utilizzato, è di A. OWEN, *Ancient Laws and Institutions of Wales*, London 1841, pp. 843 e ss.

<sup>63</sup> T. P. ELLIS, *Welsh tribal law and custom in the middle ages*, Oxford 1926, II, pp. 90-144; M. E. HARRIS, *Galanas a sarhaed yng Nghyfraith Hywel*, Aberystwyth 2003; F. KELLY, *A guide to early Irish Law*, Dublin 1988, p. 125.

<sup>64</sup> *The Dictionary of the Older Scottish Tongue*, edd. W. Craigie - A. J. Aitken - J. A. C. Stevenson, Edinburgh 2002, *sub voce*: "A fine for homicide".

<sup>65</sup> KELLY, *A guide*, cit., p. 125.

<sup>66</sup> Il testo è contenuto nel MS BERNE (PA5/1) dei National Archives of Scotland; cfr. H. L. MACQUEEN, *Scots Law under Alexander III*, in *Scotland in the Reign of Alexander III*,

*Le cro et le galnys et le enauch unius cuiusque hominis sunt pares scilicet in respectu de le enauch feminarum suarum*<sup>67</sup>.

Di questa disposizione ci è pervenuta, altresì, una traduzione – paradossalmente più comprensibile – in lingua scozzese:

*Item the cro and the gallnes and the enauch of euerilkman ar lik that is to say in respic of enauch of thar wiffis*<sup>68</sup>.

La norma in narrativa, risalente al regno di Alessandro III di Scozia (1241-1285)<sup>69</sup>, nonostante la sua difficile interpretazione dovuta a uso contemporaneo di tre differenti lingue, illustrando la pari dignità dell'uomo soggetto passivo dell'omicidio con le donne appartenenti al suo gruppo parentale, mette in evidenza un'applicazione molto tarda dell'istituto – che, come quello, speculare, della vendetta nell'esperienza italiana – perdura, con successo, per tutto il sec. XIII. Nonostante il riferimento al diritto di famiglia, però (*feminarum suarum, thar wiffis*), la disposizione, oltre a menzionare l'istituto giuridico dell'*enauch*<sup>70</sup>, cita anche l'analogo istituto giuridico scozzese del c.d. *cro* o *croy* che riporta la materia della composizione pecuniaria nell'ambito delle prerogative costituzionali:

*Quod sit le cro quod anglice dicitur Grant befor the Kynng*<sup>71</sup>.

La disposizione non rappresenta di certo un *unicum*, dal momento che i successivi *acts* del 1432, forse in seguito a un'anglicizzazione della normativa di settore, non obbligavano più l'omicida al pagamento del risarcimento al gruppo parentale, bensì alla medesima autorità regia, trasformando, così, il titolo riparatore giusciviltistico in una vera e propria sanzione:

*He sall pay to the king xl pundis & the croy to the nerrest of the kyn of the*

a cura di N. H. Reid, Edinburgh 1990, pp. 74-102.

<sup>67</sup> *The Acts of the Parliaments of Scotland. 1124-1707*, a cura di T. Thomson - C. Innes, Edinburgh 1814-1875, I, 276/2; cfr. H. MACQUEEN, *Laws and Languages*, «Electronic Journal of Comparative Law» LXII (2002), <[www.ejcl.org/62/art62-2.html](http://www.ejcl.org/62/art62-2.html)>.

<sup>68</sup> *The Acts of the Parliaments of Scotland*, cit., I, 300/3.

<sup>69</sup> Il testo è contenuto nel MS BERNE (PA5/1) dei National Archives of Scotland; cfr. MACQUEEN, *Laws and Languages*, cit.

<sup>70</sup> Sul quale si tornerà *infra* al cap. 3.3.

<sup>71</sup> *The Acts of the Parliaments of Scotland*, cit., I, 276/2.

*slane man*<sup>72</sup>.

Ma il *cro* o *croy*<sup>73</sup> prima di assumere tale ultima funzione giuspenalistica rappresentava un risarcitorio che l'omicida aveva l'obbligo di versare alla famiglia dell'ucciso, secondo parametri predefiniti, dal momento che il suo valore variava proporzionalmente in relazione alla posizione sociale rivestita dal soggetto passivo del delitto<sup>74</sup>. Questa differente valorizzazione dell'assegno riparatore è tipica della cultura socio-giuridica celtica:

*Statuit Donvinus rex quod le cro domini regis Scocie est mille vacce ... Iteim le cro filii regis vel vnius comitis Scocie est septies viginti vacce*<sup>75</sup>.

Come si avrà meglio modo di vedere *infra*, parlando della composizione pecuniaria nel diritto irlandese, la civiltà celtica non attribuiva il medesimo rilievo a tutti i propri consociati, ma distingueva in ciascuno una specifica importanza che aumentava progressivamente man mano che ci si avvicinava ai gradi più elevati delle classi sociali.

### 3.3 Nel diritto irlandese.

Come è successo per le altre esperienze giuridiche dell'area culturale celtica, anche per l'antico diritto irlandese, il c.d. *brehón*, non è mai pervenuto un testo che trattasse in maniera organica ed esaustiva l'istituto della composizione pecuniaria, quale alternativa alla vendetta gentilizia: è stato però possibile ricostruire la sua disciplina dell'istituto sia ricorrendo alle fonti di cognizione indirette e atecniche<sup>76</sup>, sia esaminando le numerosissime i frammenti *extravagantes*<sup>77</sup>

<sup>72</sup> *The Acts of the Parliaments of Scotland*, cit., II, 21/1.

<sup>73</sup> D. H. SELLAR, *Celtic Law and Scots Law*, in «Scottish Studies» XXIX (1989), pp. 1-27.

<sup>74</sup> *The Dictionary of the Older Scottish Tongue*, cit., sub voce: «The compensation or satisfaction made for the slaughter of any man, according to his rank»; cfr. J. WOLMAD, *Bloodfeud, kindred and government in early modern Scotland*, «Past and present» LXXXVII (1980), p. 62.

<sup>75</sup> *The Acts of the Parliaments of Scotland*, cit., II, 299/1.

<sup>76</sup> Secondo gli studi esegetici delle fonti del diritto, per fonti *indirette* s'intendono quelle che forniscono una testimonianza mediata relativa all'ordinamento oggetto di studio, in grado di fornire un'attestazione più sfocata e indiziaria dell'evento da esse riportato. Esse possono essere 'tecniche', quando sono dovute a un giurista la cui trattazione ha, pertanto, come oggetto la sfera del diritto, mentre 'atecniche' sono le fonti che non possiedono questa caratteristica, come il brano di uno storico, di un poeta, di un grammatico, che riportano con parole proprie il contenuto di una norma; cfr. R. LAM-

che, presi singolarmente, hanno comunque dato vita a contraddizioni<sup>78</sup>.

Diverse sono le norme in tema di composizione pecuniaria rinvenibili nel *Cáin Aicillne*<sup>79</sup>, o Libro di Aicill, un'opera giuridica, pervenuta in un breve manoscritto della prima metà del sec. XV che riunisce in un unico testo sia le *Tecosca Cormaic*<sup>80</sup>, le Istruzioni di Cormac – un trattato di morale e di galateo di corte ascritto al più importante Re Supremo d'Irlanda vissuto nella seconda metà del sec. III<sup>81</sup> – sia il *Críth Gabhlach*<sup>82</sup> – una dissertazione in tema di principi generali di diritto redatta ad opera di un leggendario giurista guerriero, Cenn Faeladh, vissuto tra i secc. VI e VII<sup>83</sup> – e che mostra chiaramente i sintomi del passaggio storico dal regime della vendetta privata a quello dell'obbligazione da adempiere in favore del gruppo parentale<sup>84</sup>.

Come nelle altre tradizioni giuridiche europee coeve, anche per il diritto irlandese l'omicidio dell'uomo libero era sottratto all'Autorità Statale, e lasciato alla competenza dei privati, che giunsero a modificare la regola del taglione, grazie all'introduzione di un sistema sanzionatorio che, nell'impossibilità del pagamento al gruppo parentale della vittima non solo consentiva la legittimità della ritorsione gentilizia, ma, in alternativa, prevedeva anche la detenzione dell'omicida fino a quando non avesse pagato il debito, ovvero la sua messa in vendita quale schiavo<sup>85</sup>.

---

BERTINI, *Premessa al corso di esegesi delle fonti del diritto romano*, Bologna 1988, pp. 14-15.

<sup>77</sup> *Ex multis*, vedi *Corpus Iuris Hibernici*, recognovit D.A. Binchy, Bhaile Atha Cliath [Dublino] 1978, 437. 13-20; 438. 5-10; 439. 15-8; 777. 21; 779. 5-7; 1123. 22-4.

<sup>78</sup> KELLY, *A guide*, cit., p. 125.

<sup>79</sup> *Corpus Iuris Hibernici*, cit., 1778. 34-1804. 11, 479. 23-502. 6; *Ancient Laws of Ireland*, published under direction of the Commissioners for publishing the Ancient laws and institutes of Ireland, Dublin 1865-1901, II, pp. 223-241.

<sup>80</sup> *Corpus Iuris Hibernici*, cit., 2342. 1-6; *Ancient Laws of Ireland*, cit., IV, pp. 299-339.

<sup>81</sup> T. Ó CATHASAIGH, *The heroic biography of Cormac mac Airt*, Dublin 1977.

<sup>82</sup> *Corpus Iuris Hibernici*, cit., 777. 6-783 .38; 563. 1-570. 32.

<sup>83</sup> C. IRELAND, *Aldfrith of Northumbria and the Irish genealogies*, «Celtica» XXII (1991), p. 73.

<sup>84</sup> R. DARESTE, *Études d'histoire du droit*, Paris 1908, p. 367.

<sup>85</sup> KELLY, *A guide*, cit., p. 127.

Nella sua opera biografica su san Columba di Iona<sup>86</sup> scritta verso la fine del sec. VII, il chierico giusperito Adamnano, narra un episodio relativo all'istituto della compensazione pecuniaria, cronologicamente ascrivibile al secolo precedente e avente come protagonista un tagliatore di canne, di nome Librán:

*Nam ego quendam in patria commanens trucidavi homuncionem. Post cuius trucidationem quasi reus in vinculis retentus sum. Sed mihi cognitionalis homo eiusdem parentellæ valde opibus opulentus subveniens me oportune et de vinculis vinculatum absolvit, et de morte reum eripuit.*

Librán aveva ucciso un uomo nella nativa provincia del Connacht ed, a seguito di ciò, versava *quasi reus in vinculis retentus* a causa della propria insolvenza, non essendo in grado di poter onorare l'obbligazione presso il gruppo parentale della sua vittima. Tuttavia un ricco componente della sua famiglia (*mihī cognitionalis homo*) intervenne per pagare il debito in sua vece, liberandolo, così, dalla prigionia (*de vinculis vinculatum absolvit*) e salvandolo dagli effetti della ritorsione gentilizia (*et de morte reum eripuit*).

L'agiografia di Adamnano si limita a raccontare l'episodio del prigioniero Librán senza, però, riferire in che cosa consistesse il pagamento che il proprio familiare aveva liquidato in suo favore ai parenti della vittima. Dalle fonti, invece, è possibile ricostruire in che modo fosse formata l'obbligazione della composizione pecuniaria che nell'antico diritto *brehón* veniva rubricata come *éraig*, o, secondo i testi più antichi redatti in lingua medio antico irlandese che mutuavano dalla summenzionata terminologia giuridica scozzese, *cró*<sup>87</sup>. Questa si componeva di due distinti elementi:

a) un'aliquota variabile, definita prezzo dell'onore o prezzo del volto, in antico irlandese *lóg n-enech*<sup>88</sup>, consistente in una somma mutevole e proporzionata al rango sociale della vittima;

<sup>86</sup> ADAMNANI, *Vita Sancti Columbæ*, II-39, 87a-92b.

<sup>87</sup> Un esempio tra tutti è dato dal trattato, presente in *Corpus Iuris Hibernici*, cit., 600. 1-11 e intitolato - da K. MEYER, *The Distribution of Cró and Díbad*, «Ériu» I (1904), pp. 214-215 - *Cró and Díbad*, in cui si espone tanto la disciplina del pagamento della composizione pecuniaria (*cró*) quanto quella della divisione della proprietà *post mortem* (*díbad*); cfr., altresì, D. GREENE, *Cró, crú and similar words*, «Celtica» XV (1983), pp. 1-9; KELLY, *A guide*, cit., p. 279.

<sup>88</sup> Si tratta del succitato istituto giuridico scozzese definito *enauch*; cfr. *supra* nota 70.

b) un'aliquota fissa, definita prezzo del corpo, in antico irlandese *coirp diré*.

Benché l'antica società irlandese fosse strutturata gerarchicamente e in maniera non egualitaria<sup>89</sup>, tale suddivisione dell'*éraic* era dovuta al fatto che il diritto *brehón* riconosceva un'eguale condizione iniziale comune fondata, per l'appunto, sullo *status* di autonomia e indipendenza vantata da tutti gli uomini liberi, c.d. *nemed*s, la cui posizione sociale non era incardinata in un rigido schema convenzionale di caste perenni, ma era, al contrario, caratterizzata da mobilità, potendo ciascun libero raggiungere ranghi diversi nel corso della propria vita, secondo un principio giuridico fondamentale contenuto in un breve trattato sullo *status* di uomo libero, l'*Uraicecht Becc*: *Is de ata fearr fear a ciniud*<sup>90</sup>, in virtù del quale un "uomo è migliore della sua nascita"<sup>91</sup>, potendo quest'ultimo acquisire nuove capacità professionali od aumentare la propria ricchezza al punto da transitare in una categoria sociale superiore.

Nonostante tale dicotomia tra le aliquote – da una parte il *coirp diré* uguale per tutti, e, dall'altra, il *lóg n-enech*, diverso a seconda della differente posizione sociale a cui appartenuta la vittima dell'omicidio – sia sorta solo in un secondo momento, superando l'originario regime della compensazione pecuniaria fondata sul solo prezzo del volto<sup>92</sup>, la sua *ratio* giuridica è giustificata proprio dal fatto che se, da una parte, tutti e indistintamente i *nemed*s avevano un corpo valutabile in maniera uniforme senza indicizzazioni e senza distinzioni di rango, dall'altra non tutti gli uomini liberi, invece, ricoprivano le medesime qualifiche e funzioni all'interno della comunità civile e, di conseguenza, il loro prezzo variava corrispondentemente all'importanza che ciascuno di loro rivestiva. Non a caso, in proposito, il *Cáin Aicillne* commentando che: *Logh einech cach ain is edh a seota turcluide*<sup>93</sup> stabiliva che

<sup>89</sup> KELLY, *A guide*, cit., p. 7.

<sup>90</sup> *Corpus Iuris Hibernici*, cit., 1594. 32.

<sup>91</sup> F. KELLY, *Il Diritto celtico*, in *I Celti*, a cura di S. Moscati, Milano 1991, p. 655.

<sup>92</sup> *Críth Gablach*, a cura di D. A. Binchy, Dublin 1970, p. 86; H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, *Études sur le droit celtique*, Paris 1895, I, p. 92.

<sup>93</sup> Il frammento non è selezionato né in *Corpus Iuris Hibernici*, né in *Ancient Laws of Ireland*, bensì da R. THURNEISEN, *Aus dem irischen Recht I – Das unfrei - Lehen*, «Zeitschrift

il prezzo del volto di ciascuno corrispondeva al numero dei c.d. *sét* di sottomissione<sup>94</sup>, dovendo, cioè, essere proporzionale al livello di indipendenza che ciascun uomo libero vantava nei riguardi del proprio patrono clientelare che si era liberamente scelto, ovvero verso l'Autorità temporale locale cui doveva sottostare. Con il termine *sét*, infatti – inizialmente destinato a significare *bene, valore*, e, generalmente, *ricchezza*<sup>95</sup> ma successivamente impiegato per definire il *bestiame* – si identificava l'unità di misura tributaria delle transazioni clientelari corrispondente a una giovenca di tre anni senza vitelli, o, in metallo prezioso, mezza oncia romana d'argento<sup>96</sup>.

Poiché per gli appartenenti alle classi sociali più elevate il raggiungimento della propria autorevolezza e la plateale dimostrazione fisica della nobiltà erano legati alla numerosità della clientela, il *Críth Gablach* s'interrogava retoricamente sul perché l'aristocrazia venisse definita dalla legge come *Aire désa*: “*Aire désa, cid ara neperr?*”<sup>97</sup>. La risposta era tanto semplice, quanto socialmente significativa: *Arindí as dia déis direnar*<sup>98</sup> dal momento che il suo prezzo del volto era stimato secondo il *déis*, vale a dire in virtù della sua clientela. Allo stesso modo, ad esempio, non valeva il bovaro: *Nimthá bóaire: is dia búuib direnar side*<sup>99</sup>, poiché il valore del suo prezzo dell'onore era proporzionato al bestiame posseduto.

A differenza di quanto visto per il *lóg n-enech*, l'unità di conto con cui si calcolava il prezzo del corpo era la *cumal*, ossia la schiava<sup>100</sup>, che

---

für celtische Philologie» XIV (1923), p. 343.

<sup>94</sup> M. DALLE CARBONARE, *Clienti e signori nell'Irlanda altomedievale (secoli VI-IX)*, «Reti Medievali» IV/2 (2003), <[http://www.storia.unifi.it/\\_RM/rivista/2003-2.htm](http://www.storia.unifi.it/_RM/rivista/2003-2.htm)>, traduce: “Il prezzo dell'onore di ciascuno è uguale ai suoi *séoit* di sottomissione”.

<sup>95</sup> KELLY, *A guide*, cit., p. 114.

<sup>96</sup> KELLY, *A guide*, cit., pp. 29-32; N. T. PATTERSON, *Cattlelords and clansmen. The social structure of early Ireland*, London 1991, pp. 161-174.

<sup>97</sup> *Críth Gablach*, cit., p. 13; DALLE CARBONARE, cit., traduce: “Perché l'*aire désa* è chiamato così?”.

<sup>98</sup> *Críth Gablach*, cit., p. 13; DALLE CARBONARE, cit., traduce: “Perché il suo prezzo dell'onore è pagato secondo il suo *déis*”.

<sup>99</sup> *Críth Gablach*, cit., p. 13; DALLE CARBONARE, cit., traduce: “Non così il *bóaire*, il cui prezzo dell'onore è pagato in funzione del bestiame”.

<sup>100</sup> In un trattato di agrimensura del sec. VIII, il *Tír Cumaile* - G. MAC NIOCAILL, *Tír cuma-*

in un sistema economico privo di monetazione quale quello irlandese altomedievale, assunse la funzione di valuta principale, non solo per definire l'ammontare delle sanzioni e dei risarcimenti ma anche, in generale, il valore degli scambi, ruolo a cui, invece il *mug*, lo schiavo, non riuscì a essere innalzato<sup>101</sup>. Tale funzione monetaria risulterebbe, infatti, da un brano delle Confessioni di san Patrizio:

*Vos autem experti estis quantum ego erogavi illis qui iudicabant per omnes regiones quos ego frequentius visitabam. Censeo enim non minimum quam pretium quindecim hominum distribui illis, ita ut me fruamini et ego vobis semper fruatur in Deum. Non me pœnitet nec satis est mihi: adhuc impendo et superimpendam; potens est Dominus ut det mihi postmodum ut me ipsum impendar pro animabus vestris*<sup>102</sup>.

La testimonianza del Patrono d'Irlanda pur non riguardando specificatamente il *coirp diré* quale prezzo da pagare in caso di omicidio a titolo risarcitorio, ma piuttosto l'ottenimento di una licenza amministrativa per poter esercitare il suo operato di predicazione e di conversione presso *illis qui iudicabant per omnes regiones*, fa proprio riferimento a un *pretium quindecim hominum* quale controvalore per tale concessione. Mentre il *lóg n-enech* variava in considerazione dell'aliquota sociale di riferimento specifica per la vittima dell'omicidio, il prezzo del *coirp diré* era imposto dal diritto *brehón* e ammontava a ben sette *cumals*, corrispondenti a sette schiave, indipendentemente dal rango sociale rivestito dalla vittima dell'omicidio.

#### 4. LA COMPOSIZIONE PECUNIARIA NELLA NORMATIVA PENITENZIALE.

Da una lettura dei *Libri Pœnitentiales*<sup>103</sup>, soprattutto quelli di matri-

---

*ile*, «Ériu» XXII (1971), pp. 81-86 -, il termine *cumal* viene utilizzato per indicare un'unità di superficie piana (263,34 m x 526,69 m) in grado di garantire il pascolo ad almeno tre vacche da latte per un intero anno; cfr. P. W. JOYCE, *A social history of Ancient Ireland*, London 1903, pp. 371 e ss.

<sup>101</sup> KELLY, *A guide*, cit., pp. 112-113.

<sup>102</sup> PATRICII, *Confessio*, 53, in L. BIELER, *Libri epistolarum sancti Patricii episcopi*, «Classica et Medievalia» XI (1950), p. 65.

<sup>103</sup> Sui libri penitenziali esiste un'ampia bibliografia per lo più di lingua straniera. A titolo meramente esemplificativo, per un'introduzione storica alla materia, citiamo: C. VOGEL, *Les "Libri Pœnitentiales"*, Turnhout 1978; P. FOURNIER, *Etudes sur les pœnitentiels*, in *Mèlanges de Droit Canonique*, Aalen 1983, II, pp. 11-92. Per lo studio delle fonti:



ce celtica, emerge l'adozione del sistema risarcitorio legato al pagamento della composizione pecuniaria al gruppo parentale da parte di chi si era reso responsabile di omicidio. Non più quale alternativa, però, alla ritorsione gentilizia, ma quale strumento sanzionatorio esclusivo legato alle esigenze liturgiche e teologiche derivanti dalla diffusione del Cristianesimo e dalla necessità di far prendere consapevolezza ai nuovi fedeli del valore del sacramento della confessione e dell'importanza del perdono divino successivamente alla consumazione del peccato.

Per raggiungere tale finalità, i monaci irlandesi ritennero opportuno procedere a una sorta di riciclaggio del sistema giuridico locale, che, in via di massima, non fu di certo considerato come un complesso di norme pagane da demonizzare, ma un vero e proprio *platform* normativo necessitato laddove gli antichi usi e prassi giuridici autoctoni non si ponessero in netto contrasto con la già vigente normativa ecclesiastica.

Il ricorso al *corpus juris* locale, consentì ai monaci irlandesi, di poter far propri schemi e principi giuridici che potevano adeguarsi ai nuovi bisogni normativi e nell'ordinamento giuspenalistico del diritto *brehón* s'individuò un bacino giuridico da cui poter selezionare quanto era loro necessario.

#### **4.1 I Penitenziali dell'area di influenza culturale celtica.**

Nei *Libri Pœnitentiales* di origine celtica il pagamento della composizione pecuniaria dismette la sua componente sociale legata al *lóg n-*

---

H. J. SCHMITZ, *Die Bussbücher und die disciplin der Kirche*, Mainz 1883; H. J. SCHMITZ, *Die Bussbücher und das kanonische Bussverfahren*, Düsseldorf 1898 (oggi raccolti nei due volumi a ristampa anastatica *Die Bussbücher und Bussdisciplin der Kircke*, Graz 1958); F. W. H. WASSERSCHLEBEN, *Bussordnungen der abenländischen Kirche*, Halle 1851; F. FRANK, *Die Bussdisciplin der Kirche*, Mainz 1867; F. KUNSTMANN, *Die lateinischen Pœnitentialbücher der Angelsachsen*, Mainz 1844; A. HADDAN - W. STUBBS, *Councils and Ecclesiastical Documents relating to Great Britain and Ireland*, Oxford 1871; BIELER, *The Irish Pœnitentials*, cit. Per una semplice traduzione in lingua inglese di alcuni di essi: J. MCNEILL - H. GAMER, *Medieval Handbooks of Penance. A translation of the principal "libri poenitentiales" and selections from related documents*, New York 1938. Un'importante antologia, completamente in lingua italiana, è quella compilata da M. G. MUZZARELLI, *Una componente della mentalità occidentale: i Penitenziali nell'alto medioevo*, Bologna 1980.

*enech* e mantiene l'aliquota fissa, comune per tutti, del *coirp diré* che assume una funzione di *sedatium* e compare sotto il *nomen iuris* di *pretium ancillæ* quale retaggio culturale dell'antica unità di conto con cui, come abbiamo avuto modo di vedere<sup>104</sup>, si calcolava il prezzo del corpo, la *cumal*, ossia la schiava. In altre fonti, quest'espressione viene, invece, rubricata come *pretium vaccæ*: nel diritto *brehón*, infatti, il valore della schiava poteva essere convertito, con una vera e propria operazione di cambio monetario<sup>105</sup>, in bestiame da pascolo<sup>106</sup>.

Il can. 1 del testo IV dei *Canones Hibernenses*<sup>107</sup> fissa sanzioni di natura secolare per punire le offese e gli attacchi perpetrati a danno delle autorità politico-militari ed ecclesiastiche:

*Sanguis episcopi vel excelsi principis vel scribæ qui ad terram effunditur, si colirio indiguerit, eum qui effunderit sapientes crucifigi iudicant vel VII ancillas reddat.*

Se non fosse per la summenzionata scomparsa, nei Libri Penitenziali del prezzo dell'onore, la norma stabilendo, a fronte della consumazione del delitto a carico delle cariche ecclesiastiche, l'ammontare di una sanzione pari a sette schiave (*VII ancillas reddat*), sembra trarre

<sup>104</sup> V. *supra* al precedente cap. 3.3.

<sup>105</sup> KELLY, *A guide*, cit., p. 17, p. 113; VOGEL, *Les "Libri Pœnitentiales"*, cit., p. 44. Anche dopo l'introduzione del conio metallico da parte dei Norvegesi nei primi anni del X secolo, in Irlanda si continuò a utilizzare il bestiame da pascolo quale merce di moneta di scambio, tanto più che fino a tutto il sec. XIII, durante la dominazione anglo-normanna, la mucca da latte costituì la valuta ordinaria; sul punto cfr. M. DOLLEY, *The date of some glosses on Bretha Déin Chécht*, in «Celtica» VIII (1968), p. 169.

<sup>106</sup> Gli Annali del Connacht, un lungo registro di eventi redatto in ordine inerenti il periodo compreso tra il 1224 e il 1544 verificatisi nel territorio dell'attuale omonima provincia, all'anno 1400 registra l'omicidio colposo di Grigóir Ó Maolchonaire, uomo di scienza del *clan* Sil Murray, il cui *éraig* era composto dal ben 126 mucche da latte (*Annála Connacht*, a cura di P. Bامbury, Cork 2001, p. 374).

<sup>107</sup> Sotto questo titolo vengono raccolti sei documenti pubblicati quali episodi di un disegno legislativo unitario, ma in realtà, mai rinvenuti come tali nei codici in cui sono stati trovati, e probabile frutto del lavoro di una commissione composta da chierici e giusperiti secolari che misero in forma scritta le prescrizioni di un sinodo irlandese, tenutosi intorno alla metà del sec. VII; VOGEL, *Les "Libri Pœnitentiales"*, cit., pp. 63-64; J. T. MCNEILL, *The Celtic Penitentials and their influence on Continental Christianity*, Paris 1923. Per l'edizione critica cfr. WASSERSCHLEBEN, *Bussordnungen*, cit., pp. 136-144; BIELER, *The Irish Penitentials*, cit., pp. 160-175; MCNEILL - GAMER, *Medieval Handbooks*, cit., pp. 118-130.

la propria origine proprio dall'antico diritto *brehón* quando questo comminava la medesima pena per coloro si fossero resi colpevoli di omicidio di un re del rango più basso<sup>108</sup>. La formulazione della norma, però, non risulta perfettamente chiara dal momento che non è in grado di illustrare con precisione la dinamica del delitto e, di conseguenza, stabilire il suo ambito di applicazione. Dal testo del canone, infatti, a causa dell'inciso (*si colirio indiguerit*), non è dato sapere se l'omicidio sia stato solamente tentato, ovvero se il reato sia stato consumato, visto che tra le sanzioni comminabili c'è proprio il pagamento del *coirp diré* previsto dal Libro di Aicill.

L'unica differenza rispetto al diritto *brehón*, è determinata dal fatto che l'alternativa tra il pagare il *pretium ancillæ* e l'essere soggetto alla pena capitale, non è qui lasciata alle scelte dell'omicida e alla sua disponibilità economica per estinguere l'obbligazione contratta, ma è sottoposta alle decisioni di un collegio giudicante chiamato a valutare come porre rimedio all'evento che si è verificato: o per mezzo di una condanna a morte, corrispettiva alla vendetta, o per mezzo del pagamento del prezzo del corpo.

Il can. 10 del Testo I dei *Canones Hibernenses* contempla un caso di omicidio plurimo:

*Prætium animæ de perditione filii et mulieris XII ancillæ.*

Anche in questa circostanza è innegabile l'influsso del *brehón*: è sufficiente valutare la stessa terminologia impiegata dall'anonimo estensore del canone, che usa l'espressione latina *prætium animæ* per tradurre il concetto a lui più immediatamente familiare di *coirp diré*. Il prezzo da pagare è quello ormai *standardizzato* di sette schiave, maggiorato però, questa volta, per il corrispettivo del prezzo del bambino, che, in quanto tale, non ha ancora lo stesso valore di un adulto, bensì un prezzo minore (di sole 5 schiave).

La motivazione che spinse i Penitenziali a risarcire il solo *coirp diré* fu dovuta probabilmente ai vertiginosi e proibitivi costi che gravavano sui gruppi parentali a seguito degli omicidi, i quali, visti valori delle relative sanzioni economiche, dovevano essere molto frequenti. In tal modo si cercò di evitare il verificarsi di contrazioni plurime di de-

---

<sup>108</sup> *Corpus Iuris Hibernici*, cit., 568. 10-2.

biti non in grado di poter essere onorati, tenuto conto del fatto che, nella società celtica, l'uso di garanzie personali era molto diffuso.

È possibile che sia stata la mansuetudine evangelica stessa ad aver giocato un ruolo dominante, influenzando il modo di considerare l'istituto dell'*ultio necis*. È chiaro, però, che ci troviamo qui nel campo delle congetture in cui ogni opinione, purché ragionevole, è accettabile. Che la legge canonica abbia temperato la durezza di quella secolare, lo dimostra la fattispecie contenuta al can. 1 del Testo I dei *Canones Hibernenses* che si occupa di parricidio:

*Pænitentia parricidii XIV ani, vel semis, si ignorantia causa, in pane et aqua et satisfactione.*

Questo canone è sicuramente più complesso degli altri, precedentemente esaminati, appartenenti allo stesso *corpus iuris*. Infatti, oltre a valutarsi la diversità della pena in concomitanza all'omicidio volontario o meno (*Pænitentia parricidii XIV ani, vel semis*), si deve prendere in considerazione che tra i comportamenti richiesti dalla norma per ottenere la salvezza della propria anima non solo c'è la richiesta di una conduzione di vita caratterizzata dall'osservanza di speciali obblighi alimentari – prescrizione *classica* per un testo penitenziale – ma c'è anche il dovere di adempiere a una non ben specificata *satisfactio*. Non basta, in altre parole, la penitenza confessionale per riporre rimedio ma si deve anche pagare il corrispettivo ai parenti della vittima.

A differenza, però dei canoni precedenti, la norma non fa riferimento alcuno alla *sedatio sanguinis* dell'omicidio: la generica *satisfactio* menzionata al can. 1 del Testo I dei *Canones Hibernense* non la prevede. Questo potrebbe indicare come quel processo di evoluzione nel passaggio dal regime della vendetta privata a quello dell'istituto dell'*éraic* si sia ormai qui concluso, prevedendo così anche l'abrogazione *in toto* della normativa precedente che consentiva l'omicidio in caso di impossibilità economiche: con la conseguenza che la composizione pecuniaria avrebbe avuto luogo non più quale prestazione alternativa, bensì una funzione sanzionatoria esclusiva.

#### 4.2 Evoluzione dell'*éraic*

Una lettura dei canoni dei Penitenziali irlandesi dedicati all'argomento in questione testimonia una vera e propria evoluzione dell'istituto della composizione pecuniaria al gruppo parentale sotteso ad allontanarsi sempre di più dalla sua originaria collocazione

dell'antico diritto *brehón* ed a perdere, così la sua matrice celtica.

Ciò è dovuto, probabilmente, alla capacità che hanno avuto alcuni *Libri Pœnitentiales* di circolare sul continente durante gli anni delle fondazioni dei monasteri irlandesi in Europa, grazie all'intervento dei monaci missionari. Questi testi, infatti, si sono dovuti spogliare della loro matrice etnica, per poter trovare applicazione anche in luoghi le cui tradizioni erano completamente differenti da quelle d'origine.

Il can. 23 del *Penitentialis Vinniani*<sup>109</sup> occupandosi dell'omicidio perpetrato da un chierico, benché *apparentemente* non faccia alcun riferimento al pagamento di prezzi da liquidare alla famiglia della vittima, considera comunque l'importanza da attribuire alla soddisfazione del gruppo parentale di quest'ultima, ma in una maniera differente da quella prevista dal diritto *brehón* pur non allontanandosi da esso:

*Si qui<s> clericus homicidium fec<er>it <et occiderit proximum suum et mortuus fuerit X annis exterrem fieri de patria sua oportet et agat penitentiam VII annorum in alia urbe [...] recipiatur in patria sua et satis faciat amicis eius quem occiderat et vicem pietatis et obœdientie reddat patri et matri eius si adhuc in corpore sunt et dicat: "Ecce ego vobis pro filio vestro; quemcumque dixeritis mihi faciam".*

Nella norma in narrativa, la composizione per l'omicidio non consiste nel pagamento di un qualunque *pretium ancillæ*, ma si traduce in un'offerta di se stessi ai genitori della vittima che, giunti in tarda età – lo dimostrerebbe l'inciso *si adhuc in corpore sunt* – possono avvalersi dei servizi dell'omicida attraverso la legalizzazione di questi a figlio.

Quest'istituto di surrogazione nella filiazione, chiamata in irlandese antico *goire*<sup>110</sup>, è altresì accompagnata da una non eventuale soddi-

<sup>109</sup> Il più antico Penitenziale di origine irlandese di cui siamo a conoscenza – scritto tra la fine del sec. VI e l'inizio del sec. VII – è quello attribuito dalla tradizione a Finnian. Il nome latinizzato dell'autore è individuabile nel *postscriptum* contenuto nel Codice 2233 custodito presso la Biblioteca Nazionale di Vienna, *Vinniaus*: benché non manchino le relative variazioni di *Vinnianus* o di *Vennianus*; VOGEL, *Les 'Libri Pœnitentiales'*, cit., pp. 64-65. Per l'edizione critica cfr. WASSERSCHLEBEN, *Bussordnungen*, cit., pp. 108-119; SCHMITZ, *Die Bussbücher*, cit., pp. 497-509; BIELER, *The Irish Penitentials*, cit., pp. 74-94; MCNEILL - GAMER, *Medieval Handbooks*, cit., pp. 87-97.

<sup>110</sup> Si tratta di un uso particolarmente diffuso nella cultura giuridica celtica. Nelle summenzionate *Leges Wallicæ* di Hywel Dda (II. 49, 6), infatti, troviamo una soluzione simile a quella qui adottata: "*Si quis servus ingenuum occiderit, homicida parentibus tradatur et habent libertatem faciendi de eo quod voluerint*"; D. A. BINCHY, *Some Celtic legal*

sfazione al gruppo parentale della vittima (*satis faciat amicis eius*), presunti vivi, contrariamente a quanto si dice dei genitori. A che cosa, poi, corrisponda quest'ultima *satisfactio* il canone non lo specifica: ma nulla vieta di pensare che esso si espliciti proprio nel pagamento del prezzo del corpo.

Se così, non fosse, Finnian avrebbe altrimenti specificato il valore di questa compensazione. La prova di ciò sarebbe confermata dal can. 25 del Penitenziale di Finnian nella versione riprodotta dal *Codex Sangermanensis* 121<sup>111</sup>, risalente al sec. X, che, in caso di omicidio determinato da invidia, quantifica il valore del *pretium ancillæ*:

*Quod si per invidiam aut empti causa muneris hominem interfecerit ancillas VII et servos IV liberet*<sup>112</sup>.

Per questo motivo, il can. 23 del *Penitentialis Vinniani* si distacca solo apparentemente dalla tradizione irlandese, visto che, a parte la variazione sul tema relativa ai genitori, il riferimento al pagamento dell'obbligazione derivante dall'omicidio, tipica dell'antico diritto *brehón* è pur sempre presente. Tale norma, con alcune variazioni, viene riprodotto, nel *Pænitentiale Sancti Columbani*<sup>113</sup> al can. 1 del Testo B<sub>1</sub>: *Si quis clericus homicidium fecerit et proximum suum occiderit, X annis exul pæniteat; post hos recipiatur in patriam, [...] ut satisfaciat parentibus eius quem occidit vicem filii reddens et dicens: "Quæcunque vultis faciam vobis". Si autem non satis fecerit parentibus illius nunquam recipiatur in*

---

terms, «Celtica» III (1956), p. 228; KELLY, *A guide*, cit., p. 43; BIELER, *The Irish Penitentials*, cit., p. 243.

<sup>111</sup> V. *supra* nota n. 60.

<sup>112</sup> BIELER L., *The Irish Penitentials*, cit., 243.

<sup>113</sup> Il Penitenziale di Colombano potrebbe essere stato redatto sul modello di quello di Finnian. Ciò sarebbe desumibile da una lettera che lo stesso Colombano scrisse a Papa Gregorio I (*Sancti Columbani Opera*, ed. G. S. M. Walker, Dublin 1957, *Epistula* I, 7) si cita proprio un *Vennianus auctor*: "*Tertio interrogationis loco responde adhuc, quæso, si non molestum est, quid faciendum est de monachis illis, qui pro Dei intuitu et vitæ perfectioris desiderio accensi, contra vota venientes primæ conversionis loca reliquunt, et in vitis abbatibus, fervore monachorum cogente, aut laxantur aut deserta fugiunt. Venniaus auctor Gildam de his interrogavit, et elegantissime ille rescripsit; sed tamen discendi studio semper maior metus accrescit*"; VOGEL, *Les "Libri Pænitentiales"*, cit., pp. 66-67. Per l'edizione critica cfr. WASSERSCHLEBEN, *Bussordnungen*, cit., pp. 353-360; SCHMITZ, *Die Bussbücher*, cit., pp. 594-602; BIELER, *The Irish Penitentials*, cit., pp. 96-107; MCNEILL - GAMER, *Medieval Handbooks*, cit., pp. 205-257.

*patriam....*

Il carattere della compensazione è simile a quello del canone precedente, ma potrebbe esulare da ogni collegamento con il *brehón*, benché anche qui, si possa individuare il valore implicito nel *pretium ancillæ*. A favore di una tesi che nega il collegamento con l'antico diritto celtico, gioca un ruolo importante la collocazione storico-geografica dell'elaborazione del Penitenziale di Colombano. Quest'opera, infatti, è il frutto di una redazione sedimentata, caratterizzata da aggiunte apposte in tempi differenti, visto che Colombano lo ha cominciato a scrivere in Gallia presso Annegray e presso Luxeil, mentre l'ultima versione, che è la sola pervenutaci, venne redatta in Italia, a Bobbio, nel monastero da lui fondato. Gli ambiti di missione in cui il suo autore si trovò a operare sono troppo diversi da quelli lasciati in Irlanda: per cui sembra inopportuno pensare a un'applicazione della disposizione secondo gli schemi interpretativi dell'ermeneutica giuridica celtica, data l'assoluta incompatibilità del *background* socio-culturale in cui il Penitenziale finì per operare.

Va considerato, però, la platea di destinatari della norma: il ceto monastico. Di qui la possibilità di intravedere nel canone l'attuazione di uno *ius proprium*, così come è dimostrabile in base al tenore letterale del suo *incipit*: "*Si quis clericus homicidium fecerit*". Questo, se da una parte ci porta a escludere con la massima sicurezza l'applicazione della prescrizione al laicato, dall'altra ci spinge a poter pensare che il canone oltre al valere nei confronti di chi l'*éraig* davvero lo comprendesse fino in fondo, cioè i monaci irlandesi del seguito di Colombano, poteva essere vigente anche nei confronti di quei monaci di origine italiana che fossero entrati a far parte dell'Ordine.

#### **4.3 Una fonte geograficamente intermedia: il Penitenziale Bigoziano.**

Il *Pœnitentiale quod dicitur Bigotianum*<sup>114</sup> non è un testo di matrice

<sup>114</sup> Tale definizione deriva dall'unico Codice in cui il Penitenziale è stato ritrovato (V. *supra* nota n. 60), anche se un testo analogo sia rinvenibile anche nel Codice 625 della Cattedrale di Cambrai (A. MOLINIER, *Catalogne Général des Manuscrits des Départements*, Paris 1891, XVII, pp. 242-244), risalente alla fine del sec. IX (BIELER, *The Irish Penitentials*, cit., p. 20); VOGEL, *Les "Libri Pœnitentiales"*, cit., p. 72. Per l'edizione critica cfr. WASSERSCHLEBEN, *Bussordnungen*, cit., pp. 441-460; SCHMITZ, *Die Bussbücher*, cit., pp. 707-711; BIELER, *The Irish Penitentials*, cit., pp. 198-238; MCNEILL - GAMER, *Medieval*

puramente irlandese: infatti, nonostante le connessioni metodologiche e disciplinari che lo legano al Penitenziale di Tallaght<sup>115</sup> e a quello di Cummean e la presenza in esso di canoni conciliari estratti dal Testo I de *Canones Hibernenses*, lo stesso non solo è introdotto da una prefazione costruita su materiale pseudo-patristico che utilizza brani di Isidoro di Siviglia e di Cassiano, ma riproduce il Can. 4 della *Regula* di Benedetto.

Quest'ultima citazione è un vero e proprio *unicum* nella vita monastica irlandese, dal momento che allo stato attuale delle conoscenze storico-scientifiche in materia, non è dato conoscere alcun tipo di contaminazione benedettina nelle *regulæ* che disciplinavano la vita monastica celtica.

Al can. 1.2 del capitolo IV, il Penitenziale in narrativa riporta una norma che – tenuto conto dell'ambito orientalistico di applicazione (*Theodorus de Gregis dicit*) – pur essendo caratterizzata da un tenore diverso rispetto a quelli fino ad ora menzionate, è tuttavia in grado di poter testimoniare l'evoluzione dell'*éraic*:

*THEODORUS DE GREGIS DICIT: Si pro ultione amici occiderit hominem, VII annis vel X peniteat. Si reddere vult propinquis peccuniam, demedio spatio peniteat...*

Da un punto di vista sanzionatorio la norma mette in evidenza l'incertezza della durata della pena (*VII annis vel X peniteat*), ma tale ambiguità sembra trovare la propria fonte nel can. 3 del Testo I dei *Canones Hibernenses*:

*Pænitentia homicidi VII anni in pane et aqua, vel X, ut dicit Monochoma.*

Benché non sia dato sapere con precisione chi fosse questo Monochoma<sup>116</sup>, la divergenza del *quantum pænæ* troverebbe la propria giu-

*Handbooks*, cit., pp. 148-155.

<sup>115</sup> VOGEL, *Les "Libri Pænitentiales"*, cit., p. 72; E. J. GWYNN – W. J. PURSON, *The Monastery of Thallaght*, «Proceedings of the Royal Irish Academy» XXXIX (1911), pp. 115-179; K. MEYER, *Das Poenitential von Tallaght*, «Zeitschrift für celtische Philologie» III (1901), pp. 24-45. Per l'edizione critica cfr. E. J. GWYNN, *An Irish Penitential*, «Ériu» VII (1914), pp. 121-195; D. A. BINCHY, *Penitential texts in Old Irish: translation*, in BIELER, *The Irish Penitentals*, cit., pp. 258-276.

<sup>116</sup> Si tratta probabilmente di Manchán abate del monastero di Liath-Mancháin, la cui morte è registrata nei c.d. Annali dei Quattro Maestri (*Annals of the Four Masters*, a cura di E. Ryan, Cork 2002, pp. 276-277) all'anno 664. Cfr. BIELER, *The Irish Penitentals*,



stificazione nel fatto che questi godeva di particolare autorevolezza nel contesto sinodale e, nel momento in cui si è dovuto determinare la sanzione, l'assemblea pur trovandosi nella maggioranza di stabilire la misura minima, non ha potuto tralasciare quella ritenuta di giustizia da quest'ecclesiastico.

La diminuzione dell'ammontare della pena nel can. 3 del Testo I dei *Canones Hibernenses* rispetto a quella prevista nel summenzionato can.1, è dovuta evidentemente alla considerazione secondo la quale il parricidio è considerato fatto più grave rispetto al semplice omicidio.

Dalla disposizione in esame, si può notare come sia scomparsa la centralità del valore attribuito al *coirp diré* da pagare, cosa, quest'ultima, che invece non troviamo nei coevi canoni esaminati. Tale assenza non è però totale: il numero degli anni che l'assassino dovrà vivere in penitenza, infatti, corrisponde esattamente al numero delle schiave da pagare quale *sedatium*. Si potrebbe ipotizzare che lo svolgimento della pratica penitenziale sia di per sé sufficiente a estinguere anche il rapporto privato con la famiglia della vittima, confidando, ovviamente, nel valore simbolico della durata del perdurare nello *status* di penitente prescritta dal canone.

Tale teoria verrebbe inoltre confortata da quanto affermato nel secondo capoverso del canone. Si deduce, infatti, che la soddisfazione economica dell'assassinio non è più qualcosa che grava sul capo del penitente come un obbligo, ma piuttosto come una facoltà (*si vult*), che se viene esercitata permette di scontare solo la metà della penitenza. È chiaro che in questo caso si assiste a un allontanamento dalla fattispecie originale del *brehón*, che tuttavia continua ad aleggiare sul canone penitenziale facendo sentire la sua autorevole presenza.

#### **4.5 La letteratura penitenziale continentale.**

Benché con una minor ascendenza culturale e non con la stessa enfasi che riuscì a esercitare il diritto *brehón* sui Libri Penitenziali celtici, anche la letteratura penitenziale dell'Europa continentale risenti della normazione secolare in materia di adempimento della composizione pecuniaria.

Un esempio per tutti è in grado di fornirlo il can. 89 dei *Capitula Dacheriana*<sup>117</sup> – una collezione canonica del sec. IX nata in ambiente carolingio e particolarmente importante perché usata a sua volta come fonte nelle raccolte successive, riprende la *Dionisyo-Hadriana* e l'*Hispana* aggiungendovi però, nel primo libro, una teoria generale sulla penitenza e sulla confessione – il cui tenore non è tanto distante da quello del summenzionato can. 1.2 del capitolo IV del *Pœnitentiale quod dicitur Bigotianum*:

*Qui homicidium vel furtum commiserit et non composuit illis quibus nocuit quando confessus fuerit episcopo vel presbytero peccata sua, debet illis aut propria reddere vel componere; si vero non habuerit substantiam unde componere potest vel nescit quibus nocuit, pœnitentia plus augeatur*<sup>118</sup>.

La norma in narrativa, pur facendo riferimento anche all'ipotesi di furto – fattispecie non contemplata nelle norme precedenti – obbliga il reo al pagamento della sanzione al gruppo parentale della vittima dopo la confessione (*debet illis aut propria reddere vel componere*). In caso di insolvenza, però, l'omicida non sarà esposto alla ritorsione gentilizia ma all'espiazione di una penitenza più lunga (*pœnitentia plus augeatur*).

La dinamica penitenziale continentale non rientra, però, nel procedimento di assimilazione di schemi giuridici secolari con criteri normativi canonistici che ha avuto luogo nell'ambiente culturale celtico. La tipologia di *compositio* dell'area di influenza franca muove, infatti, da un presupposto diametralmente contrario: la sanzione ecclesiastica si aggiunge alla pena prevista dall'ordinamento giuridico laico, dando vita a una metodologia punitiva dicotomica<sup>119</sup>, fondata sulle modalità esecutive del sacramento della confessione e della penitenza. A dare conferma di ciò è il can. 25 del Concilio di Châlon-sur-Saône dell'813: *Ut a domno imperatore impetretur adiutorium qualiter si quis publice peccat, publica mulctetur pœnitentia et secundum ordinem canonum pro merito suo et excommunicatur et reconcilietur*.

<sup>117</sup> Il nome è dovuto al loro primo editore L. D'ACHERY, *Spicilegium sive Collectio veterum aliquot scriptorum qui in Galliae Bibliothecis delituerant. Collectio antiqua canonum pœnitentialium*, Paris 1670.

<sup>118</sup> WASSERSCHLEBEN, *Bussordnungen*, cit., pp. 153 e ss.

<sup>119</sup> VOGEL, *Les "Libri Pœnitentiales"*, cit., p. 39.

La prescrizione conciliare fa leva sul fatto che disciplina del sacramento della confessione nell'area di influenza culturale franca faceva tenere conto di una precisa distinzione tra penitenza pubblica e penitenza occulta normata dai capitolari vescovili che si ponevano in contrasto con l'uso penitenziale di tipo irlandese diffusosi sul continente: *Quod autem supra diximus de his agatur qui publice ad confessionem venerint et publice paenitentiam egerint. Quod si occulte actum est et occulte ad sacerdotem venerint et puram confessionem fecerint, occulte poenitere secundum aetatis modum ... et hoc in sacerdotis pendebit arbitrio. ... Quod si occulte hoc fecerit et occulte ad confessionem venerit, occulte ei poenitentia imponatur*<sup>120</sup>.

La norma finisce per richiamare l'ausilio dell'autorità imperiale nella gestione della materia. Evidentemente all'intervento conciliare non era sembrata sufficiente la disciplina carolingia che obbligava il colpevole penitente tanto a sottomettersi alla penitenza pubblica per rientrare nella grazia di Dio quanto a versare la sanzione prevista dalla normativa secolare<sup>121</sup> che già nell'802, al caput XXXII del *Capitulare Missorum generale* aveva stabilito che:

*Ubi autem hoc peccatorum merito contingerit, ut quis vel fratres vel propinquum suum occiderit, statim se ad penitentiam sibi compositam sumit, et ita ut episcopus eius sibi disponat absque ulla ambiguitate: sed iuvante Domino perficere suum remedium studeat, et componat occisum secundum legem et cum propinquis suis se omnino complacet, et data fidem ullam inimicitiam exinde movere nemo audeat*<sup>122</sup>.

Pur rimanendo la composizione secolare un adempimento separato dalla penitenza ecclesiastica<sup>123</sup>, l'uno quale dovere dell'omicida verso la famiglia della propria vittima, l'altro quale conseguenza riparatrice del peccato, essi finirono per costituire istituti giuridici interdipendenti. A provare tale corrispondenza reciproca – seppur

<sup>120</sup> THEODULPHI AURELIANENSIS, *Capitulare II*, in PL 105, coll. 215.

<sup>121</sup> VOGEL, *Les "Libri Pœnitentiales"*, cit., p. 41; cfr. A. KOTTJE, *Einheit und Vielfalt des kirchlichen Lebens in der Karolingerzeit*, «Zeitschrift für Kirchengeschichte» LX (1965), pp. 323-342.

<sup>122</sup> *Capitularia regum Francorum*, ed. A. Boretius, MGH Leges, *Capit.*, 1, Hannover 1883, p. 97.

<sup>123</sup> VOGEL, *Les "Libri Pœnitentiales"*, cit., p. 41.

nell'ambito di un riconoscimento della competenza non più giusfamiliaristica della composizione – sono i canoni del Concilio di Thionville dell'821 che disponendo sanzioni contro coloro che attentavano alla vita degli appartenenti al clero, non solo prescrivevano le sanzioni pecuniarie da pagare, ma prevedevano l'assoggettamento dei peccatori alla penitenza, secondo parametri proporzionalmente sempre più rigorosi rispetto al grado gerarchico ricoperto dalla vittima dell'omicidio<sup>124</sup>:

*sex Quadragesimas... pœniteat et CCCC solidos...componat*

era il compendio sanzionatorio previsto per l'uccisione di un diacono, ma la sanzione era più severa nel caso dell'omicidio di un prete:

*duodecim Quadragesimas... pœniteat et DC solidos...componat*

e finiva per inasprirsi nell'ipotesi di un delitto di sangue contro la persona di un vescovo:

*decem Quadragesimas ... pœniteat et presbyter non occisi triplicem compositionem componat .*

---

<sup>124</sup> *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, a cura di G. D. Mansi, Venezia 1772, XIV, pp. 389-390.